

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
Tecnologie
Innovative

SSL

SRC

SUPSI Radio Club
Statuti

17.12.2008

(Doc. SSL-081113_AD-it)

Revisioni

Rev.	Data	Autore	Descrizione
0	12.11.2008	Bonesana (IBo)	Prima stesura
1	16.11.2008	Ceppi (HB9TYP)	Revisione
1.1	18.11.2008	HB9TYP, HB9TYK, HB9MAD, HB9MGX, IBo	Revisione
1.2	24.11.2008	HB9TYP	Aggiunto: diritto di voto per il DTI. Modificato: destinazione beni in caso di scioglimento.
1.5	17.12.2008	HB9TYP	Emendamenti dell'assemblea costituente.

Indice

1	Denominazione, sede e obiettivi	4
2	Soci	5
2.1	Categorie	5
2.2	Ammissione	5
2.3	Termine dello stato di socio	5
2.3.1	Dimissione	5
2.3.2	Espulsione e diritto di ricorso	6
3	Finanze	7
4	Organizzazione	7
4.1	L'assemblea generale	7
4.2	Diritto di voto e eleggibilità	8
4.3	Maggioranza dei voti	8
4.4	Comitato	8
4.5	Revisori dei conti	8
5	Firma	9
6	Responsabilità	9
7	Scioglimento	9
8	Disposizioni finali	9

1 Denominazione, sede e obiettivi

- Art. 1 Sotto il nome SUPSI Radio Club (SRC) è costituita un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
- Art. 2 La sede del SRC è presso il laboratorio SpaceLab (SSL) del Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
- Art. 3 Il SRC si propone di:
1. Assistere dal profilo tecnico e giuridico il progetto SUPSI-Spacelab per quanto riguarda gli aspetti radiantistici.
 2. Promuovere la collaborazione con altre associazioni radioamatoriali e persone interessate prevalentemente alla comunicazione con satelliti artificiali.
 3. Coinvolgere i radioamatori nella realizzazione e nell'utilizzo di micro-satelliti.
 4. Fungere da interfaccia per la comunità radioamatoriale che voglia accedere alla stazione di terra remotizzata della SUPSI.
 5. Assistere studenti SUPSI che vogliono acquisire licenze di trasmissione.
 6. Partecipare alla formazione di studenti SUPSI, per aspetti specifici di sua competenza.

2 Soci

2.1 Categorie

Art. 4 I Soci si dividono in:

1. Soci onorari.

I Soci onorari sono persone fisiche a cui sono riconosciuti meriti particolari nell'ambito di collaborazioni con il SRC o nella radiocomunicazione in genere o nella divulgazione di conoscenze in ambito radiantistico e tecnologico.

2. Soci attivi.

I Soci attivi sono persone fisiche che possono usare una stazione di radioamatore con una licenza rilasciata dalle competenti autorità.

3. Soci passivi.

I Soci passivi sono persone fisiche che non possiedono una licenza di radioamatore (simpatizzanti, sostenitori, sponsor, ecc.).

4. Soci sostenitori.

I Soci sostenitori sono persone giuridiche o enti che contribuiscono al raggiungimento degli scopi del SRC (associazioni, imprese, istituzioni pubbliche o private, ecc.)

2.2 Ammissione

Art. 5 L'ammissione dei membri attivi e passivi può avvenire unicamente dopo richiesta scritta da parte dei candidati. La richiesta è da sottoporre al comitato.

La richiesta viene valutata dal comitato, che decide sull'ammissione provvisoria in attesa della ratifica da parte dell'assemblea.

In caso di richiesta di ammissione come membro attivo sarà da allegare una fotocopia di documenti comprovanti l'autorizzazione ad esercitare l'attività di radioamatore.

2.3 Termine dello stato di socio

2.3.1 Dimissione

Art. 6 Ogni membro può lasciare l'associazione inoltrando per iscritto le proprie dimissioni al comitato entro il primo dicembre per l'anno in corso.

2.3.2 Espulsione e diritto di ricorso

Art. 7 Il comitato può procedere all'espulsione di Soci

- a) che non rispettano lo statuto;
- b) che violano le disposizioni di legge sul servizio di radioamatore;
- c) le cui azioni disonorano o danneggiano l'associazione, gli altri Soci o SUPSI-SpaceLab;
- d) che non rispettano il regolamento dell'associazione.

Art. 8 Un socio espulso può ricorrere al comitato entro un mese dalla decisione di espulsione. Il comitato porta l'oggetto all'assemblea per decisione.
Dopo la decorrenza del termine di ricorso la procedura diventa definitiva.

3 Finanze

- Art. 9 Il SRC fa fronte ai propri impegni finanziari unicamente con il patrimonio sociale che è costituito da:
- a) tasse sociali annuali;
 - b) donazioni spontanee;
 - c) eventuali sponsorizzazioni.

4 Organizzazione

- Art. 10 Gli organi del SRC sono:
- a) l'assemblea generale;
 - b) il comitato;
 - c) i revisori dei conti.

4.1 L'assemblea generale

- Art. 11 L'assemblea è organizzata come da art. 67 del CCS salvo che per il diritto di voto, che è regolato al paragrafo 4.2.
- Art. 12 L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione e riunisce tutte le categorie di Soci, indipendentemente dal loro diritto di voto.
Il direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI) della SUPSI, o un suo rappresentante, ha diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto.
- Art. 13 L'assemblea è convocata dal Comitato nel corso del primo trimestre.
Assemblee straordinarie possono essere richieste da 1/5 dei Soci o se circostanze particolari lo richiedano.
- Art. 14 L'assemblea generale:
- a) decide sull'ammissione o l'esclusione dei Soci e nomina i Soci onorari;
 - b) procede alla nomina dei membri del comitato e dei revisori;
 - c) approva lo statuto sociale e le sue revisioni;
 - d) approva la gestione e il rapporto dei revisori;
 - e) fissa la tassa sociale;
 - f) decide riguardo allo scioglimento dell'associazione.

4.2 Diritto di voto e eleggibilità

- Art. 15 I Soci attivi, passivi e onorari hanno diritto di voto.
Art. 16 I Soci attivi e passivi e onorari possono essere nominati nel comitato.
Art. 17 Solo i Soci attivi possono assumere la carica di presidente.

4.3 Maggioranza dei voti

- Art. 18 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti.
Art. 19 In caso di parità il voto del Presidente conta doppio.

4.4 Comitato

- Art. 20 Il comitato è l'organo esecutivo del SRC ed è composto da 3 membri:
- a) il presidente;
 - b) il segretario;
 - c) il cassiere.
- Art. 21 Il comitato viene eletto dall'assemblea dei Soci e rimane in carica per 2 anni.
Art. 22 Il comitato convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 23 Il comitato ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione amministrandone i beni, rappresentandola di fronte a terzi, organizzandone l'attività.
Negli interessi del SRC il Comitato ha la facoltà di richiedere la collaborazione e di affidare incarichi ai membri dell'associazione.
Art. 24 Il comitato può deliberare se almeno due dei suoi membri sono presenti.

4.5 Revisori dei conti

- Art. 25 I due revisori dei conti sono nominati dall'assemblea e restano in carica per due anni.
Questa carica può essere rivestita da membri attivi, passivi e onorari.
Essi sono rieleggibili.
Il loro compito è di verificare la corretta tenuta della contabilità e presentano il loro rapporto all'assemblea.

5 Firma

Art. 26 I membri del Comitato hanno diritto di firma individuale.

6 Responsabilità

Art. 27 I Soci non si assumono responsabilità personali nei confronti dei creditori del SRC, se non per il patrimonio sociale.

7 Scioglimento

Art. 28 Lo scioglimento del SRC può essere deciso dall'assemblea dei Soci quando almeno i 2/3 degli iscritti al SRC lo decidano.

Art. 29 Lo scioglimento avviene in caso d'insolvenza o quando il comitato non può essere costituito.

Art. 30 In caso di scioglimento, l'assemblea decide come disporre dei beni dell'associazione.
Eventuali beni in prestito all'associazione, saranno restituiti ai legittimi proprietari.

8 Disposizioni finali

Art. 31 Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni del Codice Civile Svizzero per le associazioni.

Art. 32 Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale costitutiva del 17 dicembre 2008, tenuta nell'aula 200 dello stabile Galleria 2, via Cantonale, CH-6928 Manno ed entra immediatamente in vigore.

Manno, 17 dicembre 2008